

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 08 del 02/04/2021

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno due del mese di aprile alle ore 17:30 e segg., presso l'Aula Consigliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d.	COGNO	OME E NOME		presente	assente
1	FUCCIO SANZA'	GIOVANNI		X	
2	CATANIA	ENZA			X
3	REGOLO	NUNZIATINA		X	
4	LONDRA	ALFREDO		X	
5	FRANCO	SEBASTIANO		X	
6	RIPA	MARIA ROSA			X
7	BRUNNO	LORENA	J.	X	
8	SOVIERO	GIUSEPPINA PAOLA		X	
9	CARNAZZO	GIUSEPPE		X	
10	RAUDINO	GIOELE			X
11	DEMMA	GIUSEPPE		X	
12	CIAVOLA	ANGIOLETTA		X	
13	FAVARA	MASSIMILIANO		X	
14	NICASTRO	GIUSEPPE		X	
15	SCOLARI	LAURA			X
16	PICCOLO	SANDRA LUCIA			X

Assume la Presidenza il Dott. GIOVANNI FUCCIO SANZA' nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale Dott. DANIELE GIAMPORCARO

Presidente FUCCIO SANZÀ

Passiamo adesso al punto 3 all'ordine del giorno.

Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge n. 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

Anche qui informo l'Aula che la proposta di deliberazione è accompagnata dal parere favorevole della IV Commissione Consiliare permanente e dal parere favorevole del Collegio dei Revisori. Se ci sono interventi.

Prego, Consigliere Demma.

Consigliere DEMMA

Io in merito a questo regolamento avrei delle domande da fare, anche perché il regolamento, come lei giustamente ha detto, è andato in Commissione Bilancio, ma non è andato in Commissione Sviluppo Economico e ci sono alcune domande che vorrei farle. Presidente, se c'è il dirigente magari che mi può rispondere, in modo che se le segna e poi man mano mi risponde.

C'è l'articolo 5, pagina 7, comma 2, "per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'istallazione si fa espresso rinvio al piano generale degli impianti pubblici salvo quanto previsto dal presente regolamento". Abbiamo un piano generale degli impianti? Siccome non era corredato insieme alla proposta di delibera, io non ho potuto constatare questo piano generale, come è fatto e come è venuto la distribuzione. Era la prima domanda.

Poi abbiamo l'articolo 14 a pagina 11 (Disciplina delle insegne d'esercizio), il canone non è dovuto per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di cui riferiscono le superfici complessive fino a cinque metri quadrati. In questo caso non pagano il canone le insegne di cinque metri quadrati. Io ricordavo che una volta era tre metri quadrati, adesso è aumentata: è cinque metri quadrati? Anche prima? Okay.

Articolo 26 (Impianti privati per affissioni dirette), pagina 17, la Giunta comunale può concedere a privati, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. Praticamente quello che vorrei sapere io è: per quanto riguarda i metri quadrati che si possono concedere c'è un limite in riferimento al numero di abitanti, oppure è illimitata la concessione di spazi pubblicitari?

Articolo 41 (Durata dell'occupazione), pagina 24, le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di nove anni, salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con la facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni. Ora, siccome nel regolamento, salvo qualche mia svista, non ho letto un'eventuale riduzione rispetto ai nove anni della concessione di questi impianti, la mia domanda è: questa concessione per nove anni vale per tutti gli impianti, anche per quelli piccolini messi nelle rotatorie e quant'altro? Perché, se vale per tutti gli impianti, significa che gli esercenti che ci sono sul nostro territorio che hanno fatto possibilmente richiesta di mettere qualche riferimento in prossimità delle rotatorie, visto che sono occupati, non penso che sia corretto aspettare nove anni prima che possano eventualmente anche loro farsi pubblicità. Quindi vorrei sapere se la durata di questi impianti è per tutti fissata per nove anni, oppure io sempre nel regolamento, tranne che c'è stata qualche mia svista, non è stato inserito che eventualmente per tipologia di impianto ci fosse la durata della concessione, anche perché ritengo che chi ha un sei per tre, chi ha un tre per tre, gli impianti quelli

grossi, secondo me, per ammortizzare anche le spese che hanno rispetto all'investimento che fanno iniziale mi sembra un po' larga come concessione nove anni, avrei fatto di meno, infatti propongo di farla di cinque anni rinnovabile per due volte. È la stessa cosa per i piccoli impianti. Io metterei un tempo massimo limite di due anni eventualmente rinnovabile per un'altra volta, anche perché loro stessi fanno degli investimenti, a molti che già sono presenti gli è stato concesso in assenza di regolamento questa cosa, non è giusto che abbiano speso dei soldi sulle rotatorie e giustamente devono anche ammortizzare. Quindi ritengo che sia corretto perlomeno dare anche a loro un lasso di tempo, ma non nove anni. È assurdo, anche perché bisogna dare spazio a tutti quelli che sono gli esercizi commerciali che ci sono sul nostro territorio, e a chiunque ha fatto la domanda. Questa era un'altra cosa.

Poi c'è l'articolo 45, a pagina 25 (Rinnovo della concessione o autorizzazione), i provvedimenti di concessione permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare due giorni prima della scadenza domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Quante volte può essere rinnovata? Con questa mi aggancio a quello che ho detto poco fa: io che ho una concessione non posso all'infinito, nove anni più nove anni, più nove anni, significa che io a vita ho quell'impianto e non do possibilità a nessun altro di aprire un'attività o di poter espletare un'attività del genere per poter lavorare e, quindi, dare il giusto spazio a tutte quelle imprese che fanno pubblicità.

Articolo 46 (Criteri per la determinazione della tariffa del canone), comma 4, le tariffe relative a ogni singola tipologia di occupazione e gli eventuali coefficienti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno, in automatico. Poi ho letto dopo che c'è un comma, perché mi era venuto il dubbio, lo sto dicendo perché poi ho letto attentamente dopo, sì, la legge lo dice, però l'aumento ISTAT è previsto e, quindi, da questo punto di vista l'ho voluto leggere ugualmente, però poi più avanti ho letto dove è messo che di anno in anno la quota viene adeguata con l'aumento ISTAT.

Articolo 50 (Passi carrabili). Io su questo punto siccome il nostro territorio è vasto, abbiamo delle zone dove ci sono meno passi carrabili, ci sono delle zone, tipo il centro storico dove forse neanche a piedi ormai possiamo passare, perché ci sono croci ovunque, io vorrei capire se la tassa che si deve pagare è una tassa riferita anche al di là del passo carraio e davanti al garage, che possono essere quattro metri per due metri, quello che è, siccome c'è gente che ha nove metri, posso capire anche lo spazio di manovra che ci vuole per uscire dal garage perché le strade sono troppo strette, però vorrei capire se il canone che pagano queste persone è in riferimento soltanto alla porta carraia o anche alle croci, che poi sono otto metri per due metri. Quindi pagano per superficie dove ci sono le croci gialle o per superficie della porta carraia, perché io posso avere un garage largo due metri e mezzo e, siccome non ho spazio di manovra, davanti a casa mia ci sono delle strisce o delle croci per otto metri. Quindi vorrei capire l'utente per che cosa paga: per l'apertura della porta carraia o anche per lo spazio di manovra che ha?

Escono i Consiglieri Favara e Soviero (presenti 9).

Consigliere DEMMA

Articolo 54 (Esposizione merce fuori negozio). A chi esercita attività commerciale in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupare suolo pubblico

per esporre merci nel rispetto delle norme di igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza, l'occupazione 0,70, quindi meno di un metro dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale, questo cosa significa? Che, se io ho una bottega e vendo frutta e verdura, posso esporre soltanto davanti alla luce della mia bottega, oltre non posso andare. Ma quegli esercizi che continuano ad esporre oltre alla luce della bottega, e sono tanti purtroppo sul nostro territorio, addirittura abbiamo vie dove non possiamo neanche più passare, fermarci a comprare una cosa perché c'è qualcuno che ha preso direttamente una strada dove espone con i pallet la sua merce, e quindi vorrei capire se, adottato questo regolamento, è un regolamento che a questi signori gli si può continuare a dare questo tipo di autorizzazione, visto che fino ad oggi non sono stati sanzionati, oppure si devono attenere soltanto davanti alla luce della propria bottega e basta?

Articolo 60, comma 5, il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 maggio, 30 luglio e 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a 250,00 euro. C'è scritto 250,00 euro tant'è che io, guardi, Assessore Genovese, avevo scritto mille euro, con l'evidenziatore volevo fare la proposta di mettere almeno mille euro perché io, se pago una tassa di 300,00 euro e quello la paga 250,00, io ho la possibilità di pagarla in quattro volte, quello che la paga 250,00 la paga in una volta. Poi mi sembra un po' ridicolo anche la cifra che abbiamo messo, perché l'elargizione la posso chiedere al momento in cui la cifra ha un'importanza, ma 250,00 euro non penso che si debbano pagare in quattro volte. Quindi anche questa cosa qua la volevo sottoporre a voi.

Rientrano i Consiglieri Favara e Soviero (presenti 11). Esce la Consigliera Brunno (presenti 10).

Consigliere DEMMA

Un'altra cosa. Per quanto riguarda invece le superfici dei gazebo, alcune attività, bar, pizzerie e quant'altro, la quota che gli facciamo pagare, è una domanda che sto facendo perché forse io non l'ho letta, è per metro quadrato o per metro cubo dell'occupazione che ha?

Faccio un esempio: io, bar, faccio un gazebo e pago mille euro, un altro bar non fa il gazebo, ha gli stessi metri quadrati e paga sempre mille euro. Quindi ritengo che su questa cosa chi fa il gazebo bisogna pagare i metri cubi, non i metri quadrati. Anche perché è ovvio che chi si fa il gazebo ha un beneficio maggiore rispetto al suolo che occupa.

Per il momento mi fermo.

(Interventi fuori microfono)

Esce il Consigliere Franco (presenti 9).

Consigliere DEMMA

Pagina 7, l'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista in esse sempre soggette alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'istallazione si fa espresso rinvio al piano generale degli impianti pubblicitari. Siccome alla delibera non era allegato il piano generale degli impianti, io personalmente non so quanti impianti abbiamo, sei per tre, tre per tre, uno per settanta, uno per uno, quanti impianti abbiamo nelle rotatorie. Io non lo so. Siccome abbiamo, penso per legge ci deve essere un limite rispetto agli abitanti che ci sono, per capire quanti metri quadrati abbiamo di impianti, se abbiamo sforato, se

non abbiamo sforato, se abbiamo ancora possibilità di dare concessioni, era per poterlo capire. Ma una volta che non ho il piano e non c'è scritto neanche il rapporto che ci deve essere cittadino/metri quadrati di impianti, non mi rendo conto. Era questa la domanda.

Rientra il Consigliere Franco (presenti 10).

Assessore GENOVESE

Intanto l'esposizione la faccio io per conto dell'Amministrazione, se il Presidente mi dà la parola.

Presidente FUCCIO SANZÀ

Prego, Assessore Genovese.

Assessore GENOVESE

Il regolamento che cos'è? Come qualche anno fa, quando abbiamo approvato la IUC che è il regolamento che andava a unificare IMU, TASI e TARI, il legislatore oggi ci consente di intervenire sulla TOSAP e sulla COSAP con il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, che mette insieme l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e il cosiddetto "canone mercatale", sia per il mercato settimanale che per i mercati che si possono organizzare.

Il tema della vicenda lo tocco subito. Intanto vanno rivisti i regolamenti, per essere chiari. Va rivista la materia dell'occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda i dehors, i cosiddetti spazi di cui parlava prima lei, Consigliere Demma, perché effettivamente si deve successivamente andare a valutare termini e condizioni di come stabilire la parametrazione del pagamento. Sicuramente la norma ci imporrà di andare in rapporto ai metri quadrati, ma nel regolamento che riguarderà l'occupazione del suolo pubblico, nello specifico con i dehors, quindi con le strutture fisse per intenderci, che comunque sono strutture fisse amovibili, perché non sono concessioni che vengono riconosciute o permessi di costruire su parte pubblica, questi impianti saranno disciplinati nello specifico attraverso un lavoro che va fatto in un certo modo. È successivo. Abbiamo già fatto questo tipo di valutazione, perché in questo momento noi siamo chiamati attraverso il regolamento ad andare ad individuare un regolamento generale che poi ci consentirà di entrare in ogni singolo aspetto, perché comunque questo regolamento ci consente di essere sostanzialmente in rapporto a quello che diceva lei, cioè in regola nella fase di approvazione del bilancio, perché questo andava approvato entro il 31 marzo, ora è stato prorogato al 30 aprile e di conseguenza noi abbiamo tempo entro il 30 aprile per preparare tutto quello che è propedeutico al bilancio, tanto che nel regolamento è allegato anche il coefficiente dei parametri.

(Interventi fuori microfono)

Presidente FUCCIO SANZÀ

Consigliere Demma, mi scusi, la mascherina però se la metta.

Consigliere DEMMA

...quindi per evitare che un domani nel momento in cui, come dice lei, per carità, io non ho dubbi su quello che dice lei, forse su qualcun altro ho i dubbi, ma su quello che dice lei non ho più dubbi, quindi, le dicevo, Assessore, visto che è stato approvato dai Revisori dei Conti, perché, visto che avevamo tempo fino al 30 aprile, portare un regolamento che secondo me potrebbe essere portato completo, visto che abbiamo il tempo, portarlo in questi termini per poi un domani andare

eventualmente, se la maggioranza giustamente, perché io faccio il Consigliere di minoranza, sono uno qua sto vedendo, non conto niente...

Assessore GENOVESE

Le rispondo subito. Quando l'ufficio mi ha impegnato in questa discussione, il tema ovviamente siccome è molto ampio, perché non riguarda solo l'aspetto del suolo pubblico, riguarda anche l'aspetto della cartellonistica pubblicitaria, l'aspetto del mercato settimanale o dei mercati che ci possono essere, all'interno del regolamento si parla anche dei passi carrabili come si parla anche, se qualora domani viene fatta la scelta di poter far installare impianti di telefonia mobile su parte pubblica, c'è tutta una serie di iniziative che questo regolamento nazionale, questo è un regolamento di tipo nazionale, poi noi ovviamente l'abbiamo un attimo aggiustato dov'era necessario intervenire e non si riesce a fare anche volendo tutto questo lavoro da qui al 30 aprile. Quindi abbiamo detto: intanto ai fini dell'approvazione del bilancio diamo vita al regolamento, come dice il legislatore, dopodiché io ho dato indicazioni all'ufficio già di provvedere a tutti i regolamenti di cui ha parlato lei, e l'ho specificato anche nella commissione, dovrebbe essere a verbale, e ho detto all'ufficio manteniamo, lo Stato può in termini di pagamento per intenderci, quindi sostanzialmente non cambierà quasi nulla rispetto al passato per quello che è il pagamento della TOSAP e della COSAP, tanto che addirittura, qualora noi volevamo intervenire, il legislatore in questo momento attraverso la problematica della pandemia ci ha posto il divieto di chiedere il pagamento della TOSAP fino al 30 giugno 2021. Quindi questo regolamento, anche se noi lo andiamo a disciplinare in termini tariffari, non cambia niente, perché non sta pagando nessuno. Perché lo dice il legislatore che non deve pagare nessuno.

Quindi cosa voglio dire, andando avanti nella questione? Avendo affrontato la questione, il regolamento ci mette al riparo in termini di approvazione del bilancio, gli uffici già hanno ricevuto indicazioni nette e chiare da parte mia di mettere mano definitivamente ad aspetti specifici per quanto riguarda il suolo pubblico, quindi le attività che ne fanno richiesta, per quanto riguarda il discorso della cartellonistica pubblicitaria, perché io già il suo appello l'avevo raccolto, l'ho fatto presente all'ufficio sia per quanto riguarda una ricognizione complessiva di tutti gli impianti di pubblicità che ci sono sul nostro territorio gestiti da privati, quindi sei per tre, uno per cinque, le rotatorie. Anche perché questo tema lo condivido in modo particolare, perché possono rappresentare un'opportunità per la visibilità delle aziende, ma per noi devono rappresentare un'altra opportunità: quella ovviamente di avere una maggiore quantità di aree, io li definisco anche relitti, sparsi per il territorio che possano offrire visibilità alle aziende ovviamente, magari con il riconoscimento di una miglioria del posto, quindi un abbellimento della rotatoria con elementi decorativi e così via, però per un tempo massimo stabilito.

Il tema della vicenda qual è? Che giustamente il regolamento nazionale ti dà un parametro ben specifico su cui poi si può intervenire. Però per intervenire ogni situazione ovviamente ha una sua storia. Le faccio l'esempio più concreto. Se noi andiamo ad un'attività, per esempio un ristorante che deve mettere i tavolini fuori, ovviamente pensare di fare un investimento su una concessione di un anno o di due anni diventa riduttivo, perché chi ha un'attività deve poter pensare di fare quell'investimento per poter ammortizzare negli anni questo tipo di investimento stesso. Quindi diciamo una concessione breve come periodo, secondo il mio punto di vista, limiterebbe molto l'azione e impedirebbe l'investimento delle persone. Questa è una mia visione ovviamente, però l'ufficio su questo entrerà nel merito.

Cosa diversa riguarda le rotatorie o riguarda gli spazi pubblici che vengono concessi in pubblicità. Perché le dico questo? Perché lei, secondo me, nel suo intervento ha centrato perfettamente il tema, perché ci sono spazi pubblici che non necessitano di costi in termini di

realizzazione della rotatoria stessa, dello spazio pubblico in termini di manutenzione, altri che invece necessitano di un investimento importante, perché, quando si sono fatti questi tipi di scelte, chi è intervenuto e ha fatto questi lavori ha speso a volte anche migliaia di euro per fare gli interventi. Quindi sostanzialmente pensare di fare un investimento, faccio l'esempio al volo, di 2 mila o di 3 mila euro per la sistemazione di un'area e avere concesso quello spazio per un anno, secondo me è più facile che l'azienda si rivolga alla pubblicità privata del sei per tre e così via piuttosto che fare una manutenzione...

(Interventi fuori microfono)

Questo va regolamentato, ha perfettamente ragione.

Presidente FUCCIO SANZÀ

Consigliere Demma, mi scusi, parli con il microfono.

Consigliere DEMMA

Scusi, Presidente. Le ripeto. Siccome ci sono aziende che ogni rotatoria ha una sua struttura, ci sono rotatorie sul nostro territorio, grazie a chi le ha fatte nel passato, che hanno molto verde che va curato, vanno spesi dei soldi e hanno possibilmente due stalli, tre stalli attorno alla rotatoria, ci sono rotatorie dove non hanno verde, ci sono dieci stalli dati alla stessa ditta.

Assessore GENOVESE

Consigliere Demma, questo discorso va regolamentato, perché non c'è un precedente regolamento che specifichi per quanto riguarda le rotatorie o gli spazi di verde pubblico concessi a privati. Proprio per questo dicevo va inserito nel piano della pubblicità, perché è uno spazio che va considerato all'interno del piano degli impianti pubblicitari, perché anche quello rientra, perché l'ente potrebbe scegliere domani di dare in gestione anche ai privati la possibilità di manutendere le rotatorie o gli spazi a verde di cui sta parlando lei e successivamente il privato può comprare lo spazio direttamente dall'ente che lo gestisce. Ma quella è una scelta che si farà nelle prossime settimane, perché è intenzione del mio Assessorato procedere in questa direzione.

Lei ha fatto anche la domanda sull'articolo 14. L'articolo 14 dove parla dei cinque metri quadrati delle insegne, la tabella del negozio. Lo dice la legge, lo dicevo anche prima. Io mi sono andato a documentare, fino a cinque metri quadrati, addirittura possono essere anche cinque metri quadrati e non in un'unica tabella, in più tabelle e addirittura i cinque metri quadrati sono per esempio anche in una succursale. Le faccio l'esempio su di me. Io ho un'agenzia nel territorio del centro urbano, immobiliare, potrei avere una sede dislocata a Santuzzi come territorio, a quel punto cosa succede? Il calcolo della tabella della piazza Diaz con quello di via Tal dei tali, se non supera i cinque metri, è dentro l'esenzione, non si paga. L'articolo 26, sul discorso delle concessioni ai privati per quanto riguarda la pubblicità, la cartellonistica pubblicitaria, quando noi anni addietro abbiamo lavorato a questo regolamento, io mi ricordo benissimo che c'era pure lei, ci fu il tema del censimento della cartellonistica pubblicitaria sul territorio urbano e non urbano. La legge ora cosa dice? Che noi abbiamo diritto a poter chiedere il pagamento anche sulle aree non di proprietà dell'ente, quindi tipo una provinciale o una nazionale, che interessano il nostro territorio. Quindi è un discorso di requisitoria complessivi, perché in questo settore ovviamente c'è, noi lo possiamo dire, non per colpa ovviamente dei nostri uffici, una certa confusione. Anche perché è corretto ovviamente dopo qualche anno andare a fare una ricognizione complessiva e a rifare il bando, perché la tesi, la dico qua stasera, che riguarda questa Amministrazione, ne abbiamo anche parlato con il nostro Sindaco, è rivedere tutto quanto al fine di rifare nuovamente il bando. Quindi verrà messa sia la cartellonistica classica dei sei per tre, uno per due, non mi ricordo la parametrazione, salvaguardando la parte che riguarda l'ente, perché anche l'ufficio oggi garantisce ancora un servizio di affissione e inserire anche ovviamente tutto quello di cui si parlava poc'anzi.

Al punto 41, siccome lei ha parlato del discorso dei nove anni, del fatto che dura nove anni la durata massima, però dice "e se per caso dopo nove anni cosa succede?", io mi azzardo oltre quelle che sono le mie capacità e competenze, però per legge, se non sbaglio, qui mi può aiutare l'avvocato Morale o il Sindaco, la proroga massima è una per legge, quindi significa che eventualmente quello che dice lei...però su questo, ribadisco, non è la mia materia. I regolamenti vigenti non lo prevedono, significa che a nove anni questa riscossione cessa.

(Interventi fuori microfono)

No, non è così. Non è che stiamo parlando nove anni per tutte cose, stiamo parlando massimo nove anni in base alle circostanze che si vengono a presentare. Però questo regolamento, questo canone unico di concessione si rifà ai regolamenti già esistenti che noi dobbiamo sistemare. Per capirci, non so se riesco a trasferirle questo messaggio.

Quindi cosa succede? Lo scopo è quello di inquadrare la discussione e poi entrare nello specifico per quello che ha detto lei, dove si può tranquillamente entrare a trattare nello specifico la specificità, che non si può fare in un regolamento di questa natura.

Il discorso dell'impianto pubblicitario che si richiama sempre all'articolo 41 nella graduatoria l'abbiamo menzionato. Della proroga all'articolo 45 ne abbiamo parlato.

Articolo 46, comma 4, criteri per la determinazione delle tariffe. Ogni anno, perché comunque le tariffe se si devono modificare si devono modificare prima dell'approvazione del bilancio, cosa dice il regolamento? Se tu le vuoi modificare, le modifichi entro l'approvazione del bilancio, diversamente si rinnovano a quelle dell'anno precedente. Ovviamente, come diceva lei prima quando ha fatto l'esposizione, con l'eventuale aggiornamento ISTAT. Quello che le posso dire è una brutta notizia, che negli ultimi tre anni l'ISTAT ha sempre avuto una quota minore, non è mai cresciuto e quindi nell'eventualità, siccome la legge dice che, quando invece di crescere l'ISTAT decresce, la tariffa rimane tale. Però non è detto che, se l'ISTAT decresce, la Giunta non può scegliere di eventualmente aumentare e poi, a quel punto, proporre nell'approvazione del bilancio al Consiglio Comunale ovviamente di accettare quella scelta fatta. Quindi questo aspetto l'abbiamo trattato.

L'articolo 50 riguarda il discorso dei passi carrabili. Diciamo che questa cosa mi interessa particolarmente. Lo dico in modo proprio molto chiaro. Io sono dell'avviso che a Carlentini l'interruzione del pubblico marciapiede, come dice la legge, rappresenta il pagamento del passo carrabile. Cosa significa? Significa che non in rapporto ai metri quadrati, come dice lei, ma in rapporto ai metri lineari, perché il passo carrabile si paga purtroppo in rapporto ai metri lineari, poi ovviamente, se tu devi uscire dal tuo passo carrabile, automaticamente devi avere lo spazio di manovra, perché non è che se esci, ti fermi: devi poter fare la manovra e non è che, se tu purtroppo vivi in una strada stretta, devi farti un passo carrabile di quindici metri, perché hai l'autoarticolato. Non è così.

Questo strumento finalmente ci consente di poterci adoperare con l'ufficio, ovviamente lavorando anche ad una convenzione, perché noi dobbiamo mettere nelle condizioni i nostri vigili urbani di poter fare il loro lavoro, perché il passo carrabile non significa avere l'autorizzazione, quella è una riscossione: passo carrabile significa avere l'interruzione del pubblico marciapiede, per intenderci.

Siccome su questo tema c'è molto da lavorare, la commissione si interrogherà su come meglio dare vita a un regolamento che metta nelle condizioni i vigili urbani di dare la risposta, qualora dovesse arrivare ovviamente la necessità dell'intervento al pagamento del passo carrabile.

All'interno sono stabiliti una serie di parametri che ovviamente possiamo anche sviscerare, magari ne parla l'avvocato Morale, però il tema qual è? Fino ad oggi a Carlentini c'è stata sostanzialmente la cosiddetta "autoliquidazione del passo carrabile", cioè chi se l'è pagato se l'è pagato perché ha avuto il desiderio di pagare il passo carrabile o perché ne ha avuto forse la necessità, invece la scelta del passo carrabile deve essere una scelta molto diversa rispetto a quello che è stato fino ad oggi, perché è uno strumento affinché il cittadino contribuisca a quelle che sono le casse comunali. Ovviamente è una scelta difficile, però purtroppo c'è una realtà che va gestita e chi sceglie di amministrare l'ente si deve porre una condizione nella testa. Non deve fare sicuramente tabula rasa del passato e vessare il cittadino, però faccio l'esempio del condominio dove vive lei che c'è l'uscita del passo carrabile dal vostro garage dove abitate quindici famiglie, siccome il metro lineare, l'ho misurato io, è cinque metri, vi costerebbe 60,00 euro all'anno, 4,00 euro lei li può uscire per pagare il passo carrabile, mi faccia completare...

Consigliere DEMMA

Noi lo paghiamo. Siccome dopo il passo carrabile ci mettono le macchine, non abbiamo lo spazio di manovra. Noi siamo disposti a pagare il doppio, purché possiamo uscire.

Assessore GENOVESE

Perché il tema è proprio quello. Però, se noi come ente siamo nelle condizioni di dare un servizio, a quel punto dobbiamo avere anche un introito, perché non può funzionare, e vado anche ad una considerazione sul mercato settimanale, che noi ci facciamo pagare lo stallo del mercato settimanale e spendiamo più di raccolta rifiuti a fine mercato rispetto a quello che introitiamo come tassa di occupazione del suolo pubblico. Non può funzionare, in Europa non funziona così. Noi con questo regolamento stiamo entrando nella civiltà, perché fino ad oggi purtroppo non siamo stati nella civiltà, siamo stati un po' nel terzo mondo. Fino a quando è convenuto, bene, da oggi in poi non ci può convenire più. Almeno la mia linea, il mio modo di concepire questo ruolo è questo. Anche perché parto dal presupposto che maggiori sono i servizi, maggiori sono le condizioni di vivibilità della nostra città, meglio stiamo tutti e noi rappresentiamo gli interessi dei carlentinesi.

Articolo 54, l'aspetto che riguarda la frutta e la verdura. È normale che il principio di tolleranza che c'è stato negli anni non è stato legato al fatto che ci siamo, inteso tutti quanti noi, disinteressati: è stata legata al fatto che comunque la logica che deve guidare un buon amministratore è quella del buon padre di famiglia, cercare di mantenere determinate condizioni e poter consentire all'esercente, soprattutto in un periodo difficile come questo, di poter lavorare. Però con le regole. Significa la tolleranza sì, strabordare, andare oltre non è una cosa che secondo me può funzionare.

Su questo aspetto... sono sostanzialmente i negozi di frutta e verdura. Lei prima ha menzionato un esempio, c'è gente che ha chiuso le strade: non lo può fare più. Manderemo la pattuglia dei vigili urbani, diremo a loro ovviamente che questa condizione non si può portare avanti perché non è normale occupare spazi di suolo pubblico e non consentire ovviamente il transito, perché il problema è: fino a quando tu stai scaricando del materiale in assenza di un carico e scarico per intenderci, ti appoggi la barella là, ti carichi l'acqua, quello che è ovviamente, ci mancherebbe, ma questo non può diventare bivacco per dieci ore della merce, perché ovviamente, a parte che commercialmente non è corretto perché è una forma di vantaggio rispetto agli altri, non so se mi spiego. È indecoroso e io sono perfettamente d'accordo, anche perché...

(Interventi fuori microfono)

Io l'ho capito l'esempio, Consigliere Demma, e le posso garantire che siccome esistono le regole, almeno da questa parte della strada, dall'altra parte a noi non interessa, questo è un problema che va a mio avviso preso in considerazione in modo serio.

Articolo 60, il discorso della gestione a pagamento. Anche su questo, infatti è un refuso del discorso dei mille euro. Parlando con la signora Vitale che aveva piacere stasera di essere presente e anche per dare un contributo, però purtroppo una vicenda privata e personale le ha impedito di essere presente qua... la signora Vitale è quella dell'ufficio che ha collaborato, dell'Ufficio tributi che ha collaborato, è una nostra impiegata comunale. Ha collaborato per quanto riguarda la stesura di questo regolamento.

Consigliere DEMMA

Pensavo che nell'Area finanziaria ci fosse qualche esperto per poter dare una mano...

Assessore GENOVESE

L'avvocato Morale è stato.

Consigliere DEMMA

Lei è nell'Area finanziaria, avvocato? Mi scusi.

Assessore GENOVESE

Tributi. Questo è tributi. Dicevo, Consigliere Demma, avevamo dato l'indicazione, giustamente insieme all'avvocato Morale, di quando arrivano a mille euro, ti puoi fare quattro rate, perché poteva starci bene anche 500,00 euro due rate o tre rate. Il tema qual è? Giustamente la signora dice che qua c'è una questione che va presa di petto, però va fatta anche una considerazione reale che è la seguente. L'esempio classico è quello dei mercatali, del mercato che pagano 100,00, 200,00, non so la cifra, e sono abituati che ogni due o tre mesi vengono, portano 50,00 euro, 60,00 euro e così via. Quindi giustamente ci ha detto: siccome già quest'anno fino al 30 giugno la legge dice che non devono pagare, se poi abbiamo il problema successivo che possibilmente 120,00, 150,00, non lo so quello che sarà il calcolo in base ai metri quadrati che loro vanno ad occupare, glieli chiediamo tutti in una volta, abituati che hanno pagato sempre a 40,00, 50,00, 60,00 euro, dice io li chiedo per consentire questa cosa. Io gli ho detto che quello che conta è avere un monitoraggio costante del pagamento, perché noi ci auguriamo che la pandemia finisca, ma verrà fatta una comunicazione ufficiale dall'Assessorato e dall'Amministrazione che chi non è in regola con i pagamenti una volta, due volte, tre volte, non monterà. Perché non è che vengono lì per fare una cortesia a noi, e c'è scritto nel regolamento.

Perché questo discorso? Perché non è che, ribadisco e sottolineo, chi viene lì, voi considerate che nel mercato per esempio la quota è intorno a 5,00 euro a mercato, perché manco c'è, anche meno, difatti questo diceva la signora, siccome stiamo parlando che ci sono due tipologie: quelli che hanno il posto fisso e gli spuntisti, io convinto che manco esisteva questa parola, questi si presentano la mattina dai nostri vigili urbani... perfetto. Quindi siccome non è che stiamo parlando di cifre importanti, diventano cifre importanti nel momento in cui non si pagano o nel momento in cui si devono pagare o tutti in una volta o alla fine per recuperare. Quindi noi per evitare questa questione cercheremo di monitorare in un certo modo e quindi daremo strumenti ai nostri vigili urbani per poter fare questo tipo di lavoro o al preposto dell'ufficio, nello specifico.

Una sola cosa che mi andava di dire, lei non l'ha detta, ovviamente non è che sono arrivate le leggi stasera, ci sono sempre state le regole e abbiamo cercato ovviamente di farle rispettare, e neanche da stasera in poi o da domani in poi: il principio di tolleranza ci sarà sempre. L'importante è che ci sia il principio di buona volontà a pagare, perché qui la necessità è che chi può pagare deve pagare. Nello specifico chi chiede l'autorizzazione del suolo pubblico per uno scopo ben preciso o chi ha il godimento del suolo pubblico, in questo caso per esempio il tabellone pubblicitario e così via, che il proprietario ne ha un profitto, deve pagare. Questa è la regola che personalmente io mi sono imposto.

Consigliere DEMMA

Io auspico questo, Assessore, anche perché le casse del Comune non ridono. Una volta dicevano il piatto non ride, piange e piange tanto, da quello che è stato evidente anche nell'ultimo bilancio che abbiamo approvato. Quindi, se non si utilizza questa linea, mi sa che Carlentini si possa avvicinare a Lentini fra un pochettino. Quindi bisogna dare una svolta da questo punto di vista.

Assessore GENOVESE

Quello che dice lei è un rischio, che possa Carlentini scivolare verso Lentini, cerchiamo noi di aggrappare il più possibile Carlentini alla sua meta.

Io concludo dicendo solo una cosa, la necessità è quella di superare tutti insieme questo momento difficilissimo del Covid, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che ancora oggi siamo in piena emergenza e la situazione non è per nulla diversa rispetto a qualche mese fa. E proprio per questo noi in questo periodo dobbiamo utilizzare questa opportunità temporale per poter creare i regolamenti. Quando il Sindaco Stefio mi ha onorato dell'incarico di Assessore mi ha chiesto anche di occuparmi dei regolamenti, e perché mi ha chiesto questa cosa? Perché i regolamenti servono per il funzionamento e per il pagamento delle tasse, dei contributi, di tutto quello che riguarda ovviamente i regolamenti stessi.

Poi io comunque parto da un presupposto, non so se voi siete d'accordo, che i regolamenti più ce ne sono e meglio è perché rappresentano la civiltà sotto tutti i punti di vista. Quando non ci sono le regole, succedono cose ovviamente che non si possono gestire e il nostro Corpo di Polizia Municipale ha difficoltà anche ad intervenire.

Io sono stato spero abbastanza, forse lungo...

Consigliere DEMMA

Lei è stato esaustivo da questo punto di vista. Rimango della mia opinione, la esprimo al momento in cui si dovrà votare, ma le posso dire che è stato esaustivo. Non convincente ma esaustivo.

Assessore GENOVESE

Una sola cosa, la dico ora perché nella rilettura del regolamento abbiamo notato con l'Amministrazione che è necessario fare un piccolo emendamento: va cassata una porzione dell'articolo 51, sono cinque parole. L'articolo 51 potrebbe in futuro regolamentare l'installazione di impianti di telefonia mobile e tecnologia di telecomunicazione su parte pubblica. In questo momento non ne abbiamo nemmeno uno. Abbiamo delle convenzioni con privati, io ti do la possibilità di montare, tu mi fai un wifi, queste cose qua. Però cosa succede? Siccome si potrebbe verificare che in futuro ci sia un piano, sto facendo un esempio, e ci sia una possibilità di piazzare queste cose, l'emendamento cosa riguarda? L'articolo 4, il canone relativo alle concessioni per l'occupazione di cui al precedente comma la tariffa prevista, noi nel regolamento troviamo scritto

"per la zona di riferimento aumentata del mille per cento". Siccome il regolamento potrebbe prevedere la zonizzazione del territorio, siccome non lo prevede questo regolamento la zonizzazione del territorio, perché Carlentini è tutta un'unica zona, perché non abbiamo nulla da normare, è opportuno che togliamo questa parte "per la zona di riferimento", a questo punto l'articolo diventa "alla tariffa prevista aumentata del mille per cento".

Io ho un emendamento che ho discusso e chiesto al Consigliere Carnazzo di poter siglare, abbiamo la regolarità della signora Vacirca in sostituzione della Dottoressa Ferrauto, perché è in malattia, con la regolarità ovviamente sia tecnica che la regolarità amministrativa, lo mettiamo agli atti, così ce l'ha il Segretario e queste parole verranno cassate.

Presidente FUCCIO SANZÀ

Prima di votare l'emendamento presentato c'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego, Consigliere Carnazzo.

Consigliere CARNAZZO

Semplicemente per dire che dobbiamo fare i complimenti al Consigliere, anzi all'ex Consigliere Genovese, all'Assessore Genovese che si è adoperato da subito per portare al Consiglio comunale un regolamento che già era da qualche mese che sicuramente doveva essere presentato, anche se fa decorrenza giustamente le tariffe dal primo gennaio e, quindi, complimenti all'Assessore Genovese per la sua opera e la sua solerzia nel portare a questo Consesso civico questi regolamenti, che sicuramente magari per alcune parti poi vanno meglio applicati in funzione dei campi di interesse. Quindi all'Avvocato Morale che ha coadiuvato naturalmente vanno gli stessi complimenti.

L'atto naturalmente il nostro gruppo lo voterà positivamente.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente pone ai voti l'emendamento

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (Demma)

Si passa a votare la proposta così come emendata

Favorevoli: 9

Contrari: 1 (Demma)

Si vota il conferimento all'atto dell'immediata esecutività

Favorevoli: 9

Contrari: 1(Demma).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti, così come emendata; VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato, così come emendata, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

SIG.RA NUNZIATINA REGOLO	120	ZA' DOTT. DANIFIA GIAMPORCARO
Mylo	_ fth.	
Pubblicata all'Albo Pretorio on-lin	ne	,
dal		
al	*	IL MESSO COMUNALE
Il Segretario del Comune		
deliberazione è stata pubblicata	CERTIFICA sso Comunale incaricato per la pu a all'Albo Pretorio on-line del Con senza opposizioni o reclami.	abblicazione degli atti che la presente nune per quindici giorni consecutivi a
Lì,	*	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DANIELE GIAMPORCARO
460		***************************************
	CERTIFICATO DI ESECUTI	VITA'
La presente delibera è divenuta esecut	iva in data $02/04/321$	
Li, 02/04/204		IL SEGRET RIO GENERALE Dott. DANIELE GIAMPORCARO
La presente delibera è stata trasmessa p	per l'esecuzione all'Ufficio	in data



Provincia di Siracusa

AREA II – Servizi Finanziari

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.

PARERI

n.30/2000, si esprime	·	, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. rità tecnica, attestante la regolarità e la oposta di deliberazione:
Favorevole	☐ Contrario	
Li, <u>24-03</u> .	-2021	La Responsabile dell'Area II D.ssa Giuseppa Ferrauto
n.30/2000, si esprime		, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. tà contabile, attestante la regolarità e la oposta di deliberazione:
☒ Favorevole	☐ Contrario	
	lla situazione economico-fina	abile in quanto non comporta riflessi inziaria o sul patrimonio dell'Ente. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
	·	D.ssa Giuseppa Ferrauto

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 8 del 0 2 APR 2021

La Responsabile dell'Area II, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PREMESSO:

- che l'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- che ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1º gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- che ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo

anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

VISTO il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

VISTO il comma 838 a tenore della quale: "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere/determine tariffarie:

- Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini dell'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2009;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Piano Generale degli impianti pubblicitari, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2010;
- Determina del Sindaco n. 5 del 31.03.2017 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di GM n. 53 del 19.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

RICHIAMATO in particolare il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone (Canone unico patrimoniale) è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende altresì necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire il c.d. "canone mercatale" nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposto dalla norma;

VISTO l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il comma 836 dell'art. 1 della legge 160/2019 che ha soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con decorrenza dal 1 dicembre 2021, prevedendo che con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti concernenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali e la garanzia in ogni caso

dell'affissione da parte degli interessati di manifesti concernenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a talfine destinati:

RITENUTO, sulla scorta dell'indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale, di mantenere il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021 e di disciplinare l'affissione da parte degli interessati;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento approvato con delibera di Giunta Municipale n. 37 del 24.03.2021 è costituito di n. 86 articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019;
- CAPO II: disciplina delle esposizioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del
 comune. Il Capo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla
 modifica, sospensione, revoca e decadenza, definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di
 esposizione pubblicitaria nonché modalità di accertamento, riscossione e procedimenti sanzionatori;
- CAPO III: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- CAPO IV: procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza. Definisce altresì il sistema tariffario per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria nonché modalità di accertamento, riscossione e procedimenti sanzionatori;
- CAPO V: definisce la disciplina del canone mercatale, il sistema tariffario e le procedure di accertamento, riscossione e procedimenti sanzionatori.
- CAPO VI: disciplina il regime transitorio e detta disposizioni finali di chiusura del sistema.
- ALLEGATO A: Determinazione delle tariffe standard e dei coefficienti moltiplicatori

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- il D.L n. 41 del 22 marzo 2021, in corso di pubblicazione, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del funzionario Responsabile;

DATO ATTO che lo schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, è stato approvato con delibera di Giunta Municipale n. 37 del 24 marzo 2021, che si allega alla presente, e che sulla presente proposta deve essere acquisito da parte dell'Organo di revisione contabile il parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. B) del d.lgs. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza nella predisposizione della presente proposta;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- 1'O.R.EE.LL.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- la legge 160/2019;

PROPONE

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente provvedimento;
- 2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, composto di n. 86 articoli comprensivo di un allegato riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A), con entrata in vigore dal 01 gennaio 2021, con mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2020;

- 3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia con decorrenza dal 01 gennaio 2021, stante la sua approvazione entro il termine del 30 aprile 2021;
- 4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 360/98;
- 5. disporre che i regolamenti delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2009;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP) approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2010:
 - Determina del Sindaco n. 5 del 31.03.2017 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 19.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP);
 - 6. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Municipale procederà alla definizione e approvazione del tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
 - 7. di pubblicare sul sito istituzionale dei Questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia l'allegato regolamento e di dare la più ampia diffusione alla presnete deliberazione, mediante avvisi pubblici e comunicati stampa;

Il Responsabile dell'Area II

Dott. sa Giuseppa Erranto



Provincia di Siracusa

Oggetto: Emendamento proposta di regolamento sul canone unico patrimoniale

In riferimento al regolamento allegato alla proposta di delibera di C.C. avente per oggetto "approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale"

SI PROPONE

Di cassare l'art. 51, comma 4, primo punto limitatamente alle parole "per la zona di riferimento", modificandolo come segue: "per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. A), alla tariffa prevista aumentata del 1000 per cento".

Il consigliere comunale

Emplus

Carlentini 2 aprile 2021

DI ESPRIME PARERE

DI AEGOLARITÀ TECNICA,

ATTE STANTE LA REGOLARITÀ ELA

CORRETTEZZA DELL'AZIONE AKKINA

SUL PRESENTE EMENBAMENTO, AI

DENS: BEGLI ARTT. 49, COMMA 1 214 8 BIS,

e. 1, DEL D. 165 267/2000 E ART. 12 BELLA

L.R. N. 30/2000.



Provincia di Siracusa

AREA II SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE TRIBUTARIE

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0005661 - Interno del 29-03-2021 Categoria 4 Classe 1 Al Presidente del Consiglio SEDE

Oggetto: Trasmissione parere dell'Organo di revisione

In allegato si trasmette il parere reso dal Collegio dei Revisori sulla proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE LEGGE 160/2019. DECORRENZA I GENNAIO 2021"

Carlentini 29 marzo 2021

Il Responsabili dei Servizi Finanziari D.ssa Sinseppa Ferrauto

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

VERBALE N.02 DEL 26.03.2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Marzo si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, nelle persone Sigg. Prof. Dott. Nicola Mogavero, Presidente, Dott. Giovanni Fileccia e Rag. Rosario Gennaro, componenti.

Il Collegio dà atto di avere acquisito in giorno ventiquattro Marzo 2021 la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, a firma del Responsabile dell'Area II°, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019. E con decorrenza 01 gennaio 2021" al fine di esprimere il parere di propria competenza.

Il Collegio, esaminata la proposta summenzionata, unitamente al regolamento,

- VISTI: l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 e s.m.i.ed int. generale la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali, con particolare riguardo a quelle conseguenti la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria;
- VISTO il punto 7, della lettera b), del comma 1, dell'art.239 del Tuel che statuisce la necessita e l'obbligatorietà del parere

Tilecoid Jiovanni

dell'Organo di Revisione esclusivamente sulle "proposte di regolamento (...) di applicazione dei tributi locali";

- DATO ATTO CHE la deliberazione di cui sopra rispetta le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di tributi ed entrate comunali e costituisce obbligo di legge sancito dalla Legge di Bilancio 2020;
- CHE la potestà regolamentare in materia di tributi locali è del Consiglio Comunale in via esclusiva, ai sensi dell'art.42 del TUEL e dell'art.52 del D.L.gs. n.446/1997;
- CHE la, proposta di cui all'oggetto necessita del parere dello scrivente Organo di Revisione;
- CONSIDERATO CHE con Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e Ia diffusione di messaggi pubblicitari.

Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'Occupazione nei mercati.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai Comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dall'anno 2021. Lo stesso sostituisce:

la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),

il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),

l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA)

il canone per l'installazione del mezzi pubblicitari (CIMP);

il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pettinenza dei Comuni e delle Province.

Ciò posto, il canone unico è comprensivo di qualunque canone ricognitorio a concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti Collegio dei Revisori dei Conti

Pilecol Grovan Comunali e Provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Con il nuovo canone si cambia regime da tributario a patrimoniale con applicazione di regole fondate su obbligazioni definite nell'atto rilasciato dal Comune, in forma di concessione nel caso delle occupazioni di suolo e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. Scompare la dichiarazione (tributaria), elemento che ridefinisce le regole di comunicazione e di trasmissione dei dati verso l'ufficio tributi o verso il concessionario.

CONSIDERATO quindi che è divenuto indispensabile e tassativo per gli Enti disciplinare con apposito regolamento il nuovo Canone Patrimoniale;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale, nonché la congruità, la attendibilità e la coerenza delle esaminate norme regolamentari da sottoporre all'approvazione dell'Organo Consiliare;

VISTI: il D. Lgs. n.267/2000 (Tuel), I'art.52 del Dlgs. n.446/1997; la Legge n.212/2000; la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali; lo Statuto comunale; ed i regolamenti comunali;

ESAMINATA la proposta ed in particolare il regolamento del Nuovo Canone Patrimoniale, che tiene in debita considerazione e nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e conformi alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, lo scrivente Organo di Revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione esaminata.

Il Collegio, invita l'Ente, ciascuno secondo le proprie competenze, a dare corso ai relativi adempimenti inerenti e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Documento firmato anche digitalmente.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Presidente, Nicola Mogavero

Componente, Giovanni Fileccia Fileccia

Componente, Rosario Gennaro

VERBALE N° 3 DEL 26.03.2021

Il giorno ventisei del mese di marzo dell'anno duemilaventuno, alle ore 16:00, presso i locali della Protezione Civile di Via Pippo Narzisi, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali-Personale-Bilancio-Finanza" per discutere il seguente o.d.g.:

Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021.

Alle ore 16.00 sono presenti il Presidente della Commissione Maria Rosa Ripa, Scolari e Nicastro. Assenti i Consiglieri Catania e Carnazzo.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.

Partecipano ai lavori il Dott. Fuccio Sanzà in qualità di Presidente del Consiglio e l'Assessore al Bilancio Salvatore Genovese.

L'Assessore Genovese relaziona sull'argomento posto all'o.d.g.

Alle ore 17.00 entra il Consigliere Carnazzo.

Dopo ampie delucidazioni i Componenti della Commissione esprimono parere favorevole, ad eccezione della Consigliera Scolari che si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.

La seduta viene chiusa alle ore 18.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

Il Presidente della IV Commissione



(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Ambito di applicazione	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 – Autorizzazioni	
Articolo 6 - Anticipata rimozione	
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	9
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	
Articolo 10 – Presupposto del canone	
Articolo 11 - Soggetto passivo	
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 13 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio	
Articolo 15 – Dichiarazione	
Articolo 16 - Pagamento del canone	
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	
Articolo 18 - Accertamento, sanzioni e indennità	
Articolo 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari	
Articolo 22 – Riduzioni	
Articolo 23 - Esenzioni	
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni	
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni	
Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette	
Articolo 27 - Modalità delle pubbliche affissioni	
Articolo 28 - Diritto sulle pubbliche affissioni	
Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo	
Articolo 30 - Riduzione del diritto	
Articolo 31 - Esenzione dal diritto	
Articolo 32 - Pagamento del diritto	
Articolo 33 - Norme di rinvio	
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 34 – Disposizioni generali	
Articolo 35 - Funzionario Responsabile	
Articolo 36 - Tipologie di occupazioni	
Articolo 37 - Occupazioni abusive	
Articolo 38 - Domanda di occupazione	
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di c	
autorizzazione	
Articolo 40 - Obblighi del concessionario	
Articolo 41 - Durata dell'occupazione	
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione	
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	25
Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	25
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata occupazioni	
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone	
Articolo 49 - Occupazioni con cavi e condutture	
Articolo 50 - Passi carrabili	
Articolo 51 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	28
Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione di carburante	28
Articolo 53 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture	29
Articolo 54 - Esposizione merci fuori negozio	29
Articolo 55 - Occupazione con tende e di soprassuolo in genere	29
Articolo 56 - Serbatoi	29
Articolo 57 - Soggetto passivo	30
Articolo 58 - Agevolazioni	
Articolo 59 - Esenzioni	
Articolo 60 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	
Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 63 - Rimborsi	
Articolo 64 - Accertamento, riscossione e sanzioni	
Articolo 65 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	
Articolo 66 - Attività di recupero	
CAPO V – CANONE MERCATALE	
Articolo 67– Ambito di applicazione	
Articolo 68 - Presupposto del canone	
Articolo 69 - Soggetto passivo	
Articolo 70 - Funzionario Responsabile	
Articolo 71 - Rilascio autorizzazioni e concessioni	
Articolo 72 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	
Articolo 73- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	
Articolo 74 - Occupazioni abusive	
Articolo 75 - Agevolazioni	
Articolo 76 - Esenzioni	
Articolo 77 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	
Articolo 78 - Accertamento e riscossione coattiva	
Articolo 79- Rimborsi	
Articolo 80- Ravvedimento operoso	
Articolo 81 - Sanzioni	
Articolo 82- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	
Articolo 83- Sospensione dell'attività di vendita	
Articolo 84 - Attività di recupero	
Articolo 85 - Regime transitorio	
Articolo 85 - Regime transitorio	
Mideolo do - Disposizioni inian	, 40

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3. Ai sensi del comma 816 della legge n. 160/2019, le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- 4. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
- 6. Ai sensi del comma 821 della legge n. 160/2019, per quanto non espressamente innovato dal presente regolamento, continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2010.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

- 1.Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2.L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologie degli impianti pubblicitari

- 1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
- 2. Le tipologie, la qualità, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari autorizzabili nel territorio comunale nonché le modalità di collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari, per quanto non espressamente innovato dal presente regolamento. Qualsivoglia modifica al vigente Piano degli Impianti pubblicitari dovrà essere ispirata al criterio della razionale distribuzione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla tutela ambientale e paesaggistica e dovrà avvenire nel rispetto del territorio, tenuto conto del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- 3. Fermo restando quanto previsto dal Piano Generale sugli Impianti Pubblicitari, i mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a) Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c) Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi

scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

4. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 5- Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

- 1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa espresso rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
- 3. Per le modalità di presentazione delle relative istanze di autorizzazione si rinvia alla disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) istituito presso il Comune di Carlentini.
- 4. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

- 5. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.
- 6. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
- 7. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.
- 8. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione e dovrà essere corredato dalla precedente autorizzazione e l'istruttoria verrà effettuata dal competente Ufficio Autorizzazioni (SUAP) che procederà al rilascio di nuova autorizzazione, previa verifica di tutti i requisiti di legge e regolamentari. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
- 9. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
- 10. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
- 11. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 6- Anticipata rimozione

- 1.Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.
- 3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.

Articolo 10- Presupposto del canone

- 1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11- Soggetto passivo

- 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
- 6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 9. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%.

Articolo 13- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016.
- 2. La Giunta Comunale definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard, sulla base della tabella dei coefficienti allegata al presente regolamento (all.A).
- 3. La graduazione delle tariffe potrà essere effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

- 4. Ai fini della determinazione della tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari la Giunta potrà utilizzare ulteriori criteri sussidiari quali, la classificazione delle strade, il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
- 5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività e i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui al comma 4 del presente articolo e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 14- Disciplina delle insegne d'esercizio

- 1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- 2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15- Dichiarazione

- 1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e tabellonistica, presso lo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP), il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
- 4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31

marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

- 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
- 7. Per le altre fattispecie che costituiscono presupposto di applicazione del canone, la presunzione opera dal primo giorno del mese di in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 16- Pagamento del canone

- 1. Il pagamento deve essere effettuato al conto di Tesorerira dell'Ente o su conto corrente dedicato per canone unico che sarà reso disponibile dall'Amministrazione o comunque attraverso canali telematici in conformità a quanto prescritto dall'art. 2-bis del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2015, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 160/2019.
- 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 250.00, può essere corrisposta in quattro rate aventi scadenza il 31 marzo, il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
- 3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 3 euro.
- 5, L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta prima del rilascio dell'autorizzazione.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

- 1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
- 2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del 1% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 18- Accertamento, sanzioni e indennità

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
- 3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
- 5. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
- a) per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 6. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
- 7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da \in 25,00 a \in 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.
- 8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 19- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

- 1. La pubblicità effettuata per conto proprio o altrui o all'interno o all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard

giornaliera maggiorata in modo da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle tariffe del 2020.

- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa standard eventualmente maggiorata in modo da garantire l'invarianza di gettito rispetto alle tariffe 2020.
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera eventualmente maggiorata al fine di garantire l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2020.
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera eventualmente maggiorata in modo da garantire l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2020.

Articolo 22- Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione dell'Ente;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

- esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;¹
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni

- 1.Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo tale da garantire l'affissione, a cura del Comune o di terzi, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
- 3. Le tipologie, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Regolamento comunale sulle pubbliche affissioni-Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio

¹ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

Comunale n. 7 del 25 febbraio 2010, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Carlentini costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26- Impianti privati per affissioni dirette

- 1.La Giunta comunale può concedere a privati, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
- 2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27- Modalità delle pubbliche affissioni

- 1. La richiesta di affissione deve essere protocollata al competente Ufficio Affissioni, secondo il modello standard predisposto dal predetto Ufficio.
- 2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.
- 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
- 10. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso e/o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati e recinti di cantiere, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

- 11. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
- 12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 13. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver pagato i diritti di affissione e comunque dopo soddisfatto nelle forme di legge gli eventuali ulteriori adempimenti fiscali.
- 14. Un esemplare del manifesto e fotografia sarà trattenuta dall'Ufficio per essere conservato negli archivi; detta copia non potrà essere sostituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
- 15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penale, civile e fiscale vigenti in materia.
- 16. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo 28- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

- 1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
- 2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
- 4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 30- Riduzione del diritto

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari, che dovranno avere dimensione non superiore a 35x50;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 31- Esenzione dal diritto

- 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Carlentini e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e dei liberi consorzi comunali in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 32- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità rese disponibili dall'Amministrazione attraverso canali telematici in conformità a quanto prescritto dall'art. 2-bis del d.l. 193/2016.

Articolo 33- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le

occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 35- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 36- Tipologie di occupazioni

- 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione continuativa per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio un atto di concessione, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
- 2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37- Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38- Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente (S.U.A.P. o S.U.E.), domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda deve essere presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e/o approvati dai regolamenti comunali vigenti per i singoli servizi.
- 3.L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
- 4. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) Tutti i documenti eventualmente necessari eventualmente previsti in base alla tipologia di occupazione.
- 5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio in base alla tipologia del procedimento, secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti.
- 6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
- 7. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
- 8. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
- 9. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e

archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

- 10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modifiche del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
- 11. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
- 12. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

- 1. L'ufficio comunale (S.U.A.P. e S.U.E.) competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
- Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
- 2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
- 3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività
- 4. Il responsabile del procedimento (S.U.A.P. e/o S.U.E) verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
- 5. Il responsabile del procedimento, prima il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

- 6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
- 7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
- 8. Le concessioni sono inviate ritirate presso gli sportelli di competenza , dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
- 9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
- 10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 40- Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
- 2. In particolare, il concessionario ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Articolo 41- Durata dell'occupazione

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 42- Titolarità della concessione o autorizzazione e subentro

- 1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
- 2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante, mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
- 3. In ogni caso, chiunque intenda succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 43- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) Il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento o nelle norme regolamentari e legislative vigenti;
 - b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera relativa al divieto di subconcessione.
- 2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

- 1. Il competente ufficio comunale per sopravvenute ragioni di interesse pubblico può, in qualsiasi momento, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto limitatamente alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca ovvero alle mensilità intere del disposto periodo di sospensione.

Articolo 45- Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 46- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari²;
 - c) della tipologia;
 - d) delle finalità;
 - e) zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 3. Il criterio di cui alla lettera e) può essere differenziato in ragione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni nonché dei costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
- 4. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione e gli eventuali coefficienti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

² La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Per le occupazioni il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
- 2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
- 3. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
- 4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie.
- 5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
- 3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
- 6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
- 7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

Articolo 49- Occupazioni con cavi e condutture

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 50- Passi carrabili

- 1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
- 3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
- 4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
- 7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
- 8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 51- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
- 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
- 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
- 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
- 6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

- 1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- 2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 53 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

- 1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 54 - Esposizione merci fuori negozio

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- 2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 55 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

- 1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- 2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 56 - Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 57 - Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 58- Agevolazioni

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento per i primi quindici giorni; è ridotto del 30 per cento da 16 e i 30 giorni successivi; un ulteriore 50 per cento oltre i 31 giorni;
 - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 59 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) vasche biologiche;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune:
- l) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- m)le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

n) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, qualora l'occupazione sia realizzata per fini non economici.

Articolo 60- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
- 4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità rese disponibili dall'Amministrazione attraverso canali telematici in conformità a quanto prescritto dall'art. 2-bis del d.l. 193/2016.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 2,00.
- 3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva

- 1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale vigente in materia di riscossione coattiva.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 63- Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista per legge.

Articolo 64- Accertamento, riscossione e sanzioni

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
- 2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
- 3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
- 5. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 6. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997
- 7. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.
- 8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 65- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione abusiva possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 66- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 67- Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Carlentini. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico di cui al comma 16 della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Cap II del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 68- Presupposto del canone

Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 69- Soggetto passivo

- 1. Il Canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, ancorché abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 70- Funzionario Responsabile

- 1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
- 2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 71 - Rilascio autorizzazioni e concessioni

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento comunale riguardante il commercio aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03 aprile 2003, al Regolamento per la disciplina del Mercato del Contadino approvato con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 21 febbraio 2019 e al quadro normativo statale, regionale e regolamentare vigente in materia

Articolo 72- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) tipologia;

- c) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- d) zona del territorio in cui viene effettuata;
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è facoltà del Comune prevedere una diversa graduazione delle tariffe anche sulla scorta dei seguenti criteri sussidiari: valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa; valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 4. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e, in ogni caso, le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 5. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
- 6. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 73- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

- 1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
- 3.Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
- 4.Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
- 5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 74- Occupazioni abusive

- 1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 75- Agevolazioni

- 1. La tariffa standard può essere ridotta del 50% per le occupazioni relative a fiere e mercati organizzate in concomitanza con manifestazioni di promozione organizzate dal Comune o comunque dallo stesso patrocinate.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 76- Esenzioni

Sono esenti dal canone le occupazioni relative a stand per l'esposizione e vendita di prodotti artigianali direttamente allestite dall'artigiano in concomitanza con manifestazioni di promozione organizzate dal Comune o comunque dallo stesso patrocinate.

Articolo 77- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
- 4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
- 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 78- Accertamento e riscossione coattiva

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario,

cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

- 2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
- 3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
- 4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all' applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.
- 5. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 6. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 79- Rimborsi

- 1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
- 2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
- 3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge.

Articolo 80- Ravvedimento operoso

- 1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
- 2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
- 5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
- 7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 81- Sanzioni

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
- 3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
- 4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267.
- 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 82- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni. 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 2. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse

d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

- 3. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 83- Sospensione dell'attività di vendita

- 1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Funzionario competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale
- 2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
- 3.Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate .

Articolo 84- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85- Regime transitorio

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. Qualsivoglia convenzione in ordine ad agevolazioni, riduzioni, esenzioni e modalità di pagamento/rateizzazione relativa ai prelievi sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 decade con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto:

- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
- 3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
- 4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione
- 5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 86- Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. La Giunta Comunale provvederà alla individuazione specifica delle tariffe sulla scorta della tabella dei coefficienti per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni allegata al presente regolamento.
- 4. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2021.



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 37				
Oggetto:				
Approvazione canone unicaree e degle destinati a	ne schema dii Regolar o patrimoniale e del ca i spazi appartenenti a mercati realizzati and 1 gennaio 2021.	none di concessio I demanio o al p	ne per l'oc patrimonio	cupazione del indisponibile
	nno, il giorno <u>VENTIQUATTO</u> nicipale con l'intervento dei Sig		, alle	per l'occupazione del rimonio indisponibile rezzate legge 160/201
			Presente	Assente
1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco	×	
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco	×	
3) TORCITTO	Concetta	Assessore	X	.11
4) NARDO	Sebastiano	Assessore		
5) LONDRA	Alfredo	Assessore	000	
6) GENOVESE	Salvatore	Assessore	X	
	Generale Dott, GIAMPORCARO o la presenza del numero legale,		ed invita i con	venuti a deliberare
	comma 1 e 147 bis, comma 1, del la la regolar la regolar le:			
✓ Favorevole	☐ Contrario		10	-
Li <u>24-03-2</u> 021			La Responsabi Desa Giusa	le dell'Area II
Ai sensi degli artt. 49, o seguente parere di regol proposta di deliberazion	comma 1 e 147 bis, comma 1, del la la la regola la regol	D. Lgs. 267/2000 e art. 12 arità e la correttezza dell'az	della L.R. n.30 zione amministr	/2000, si esprime il ativa sulla presente
Favorevole	□ Contrario			
	parere di regolarità contabile i co-finanziaria o sul patrimonio d	ell'Ente.	00	i o indiretti sulla

La Responsabile dell'Area II, Dott.ssa Giuseppa Ferrauto sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Approvazione schema di Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021

PREMESSO:

- che l'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- che ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1º gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68:
- che ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che: "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

VISTO il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

VISTO il comma 838 a tenore della quale: "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"

CONSIDERATO che in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere/determine tariffarie:

- Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini dell'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2009;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Piano Generale degli impianti pubblicitari, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2010;
- Determina del Sindaco n. 5 del 31.03.2017 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di GM n. 53 del 19.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

RICHIAMATO in particolare il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019: "Il canone (Canone unico patrimoniale) è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende altresì necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire il c.d. "canone mercatale" nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposto dalla norma;

VISTO l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il comma 836 dell'art. 1 della legge 160/2019 che ha soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con decorrenza dal 1 dicembre 2021, prevedendo che con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti concernenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali e la garanzia in ogni caso

dell'affissione da parte degli interessati di manifesti concernenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a talfine destinati;

RITENUTO, alla stregua dell'indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale, di mantenere il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021 e di disciplinare l'affissione da parte degli interessati;

RAVVISATA, alla stregua del quadro normativo sopra descritto, la necessità di formulare la proposta di uno schema di regolamento, da sottoporre al Consiglio Comunale, redatto seguendo tecniche redazionali di semplificazione e chiarezza che disciplini in modo organico il canone unico patrimoniale e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, secondo i principi fissati dalla legge 160/2019;

CONSIDERATO che la bozza di regolamento sopra citata predisposta dall'Ufficio, costituita di n. 86 articoli e allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni sistematiche relativa al canone di cui alla legge 160/2019;
- CAPO II: disciplina delle esposizioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del
 comune. Il Capo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla
 modifica, sospensione, revoca e decadenza, definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di
 esposizione pubblicitaria nonché modalità di accertamento, riscossione e procedimenti sanzionatori;
- CAPO III: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1 dicembre 2021;
- CAPO IV: procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza. Definisce altresì il sistema tariffario per la determinazione del canone di esposizione pubblicitaria nonché modalità di accertamento, riscossione e procedimenti sanzionatori;
- CAPO V: definisce la disciplina del canone mercatale, il sistema tariffario e le procedure di accertamento, riscossione e procedimenti sanzionatori.
- CAPO VI: disciplina il regime transitorio e detta disposizioni finali di chiusura del sistema.
- ALLEGATO A: Determinazione delle tariffe standard e dei coefficienti moltiplicatori

RITENUTO di proporre l'approvazione dello schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- il D.L n. 41 del 22 marzo 2021, in corso di pubblicazione, che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021:

RITENUTA la propria competenza nella predisposizione della presente proposta nonché quella della Giunta Municipale, ai sensi del vigente Statuto Comunale, per l'approvazione dello schema/di regolamento allegato alla presente;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- 1'O.R.EE.LL.:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- la legge 160/2019;

PROPONE

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente provvedimento;
- 2. di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, composto di n. 86 articoli comprensivo di un allegato riportato nella presente proposta per

costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A), con entrata in vigore dal 01 gennaio 2021, con mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2020; delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. Igs 507/93 approvato, da ultimo, con con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2009;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP) approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2010;
- Determina del Sindaco n. 5 del 31.03.2017 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 19.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP)
- 5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della L.R.49/91

Il Responsabile dell'Area II Dougsal Giuseppa Regrando

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

VISTA la legge 160/2019;

VISTO lo schema di regolamento;

VISTE le LL.R.. N. 44/91 E N. 23/97;

VISTO iL parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, composto di n. 86 articoli comprensivo di un allegato, con entrata in vigore dal 01 gennaio

- 2021, con mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2020;
- 2. di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del suddetto regolamento e di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2009;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP) approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2010;
 - Determina del Sindaco n. 5 del 31.03.2017 di conferma delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 19.05.2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) (ovvero del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari CIMP)

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs.

Letto approvato e sottoscritto	
Sindaço Giyseppe Stefio	
	Ω
L'Assessore anziano	Il Segretario Generale
	Dott. Danjer Giamporcaro
J. Ree To	Dott Daily Caroning
~ ,	1
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line	
dal	
al	
	Il Messo comunale
	ii iviesso comunate
	en e
Il Segretario del Comune	
CERTIFICA	
Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblic	azione degli atti che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comur	e per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizio	ni o reclami.
Li,	Il Segretario Generale
La presente delibera è divenuta esecutiva in data	
Li,	IL Segretario Generale
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva	01
Li, 24/01/24/	
	Dott. Daniele Giamporcaro
Visto: Il Sindaco Il Segretario	Conoralo
	Generale
	Generale
	Generale
	Generale
La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio	in data